

Nettezza urbana (aziende municipalizzate)

ACC 22.10.2018

**ACCORDO IN MATERIA DI MODALITÀ E TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE
DEL C.C.N.L. 10.7.2016 PER LE AZIENDE ADERENTI A CISAMBIENTE,
A.G.C.I. SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI E LEGACOOP
PRODUZIONE E SERVIZI**

Inizio validità: - Scadenza economica: - Scadenza normativa:

Testo integrale

Costituzione delle parti

Il 22.10.2018, in Roma, presso la sede di Legacoop Nazionale

tra:

- Cisambiente - Confindustria;
- Agci Servizi;
- Confcooperative Lavoro e Servizi;
- Legacoop Produzione e Servizi;

e

- F.P. - Cgil;
- F.I.T. - Cisl;
- UilTrasporti;
- Fiadel

si è svolto un incontro per definire le modalità e le tempistiche di applicazione, per le aziende aderenti a Cisambiente, A.G.C.I. Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Legacoop Produzione e Servizi, del C.C.N.L. 10.7.2016, così come aggiornato dall'Accordo di collazione contrattuale del 18.6.2018.

Premessa

Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di prevedere una specifica armonizzazione riguardante alcuni istituti contrattuali economici e normativi. Tale armonizzazione deve intendersi avere il carattere di interpretazione autentica inerente i tempi di adozione del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali 10.7.2016 da parte delle imprese aderenti alle associazioni datoriali del settore privato stipulanti.

Tempi di applicazione del C.C.N.L.

Il C.C.N.L. 10.7.2016, così come aggiornato dall'accordo di collazione contrattuale del 18.6.2018, sarà integralmente adottato dalle aziende aderenti entro l'1.7.2019. Qualora entro tale data dovessero emergere delle singole criticità, anche relative alla confluenza contrattuale, così come previsto dal presente accordo, le stesse verranno portate all'attenzione delle parti stipulanti il presente accordo. Le aziende aderenti a Cisambiente, A.G.C.I. Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi provvederanno a comunicare alla rispettiva Associazione di appartenenza il termine entro il quale si procederà al passaggio del C.C.N.L. e di ciò verranno informate le OO.SS. Nazionali.

Istituti contrattuali oggetto di armonizzazione

- 1) La scadenza per l'applicazione dell'ultima tranche contrattuale viene posticipata alla decorrenza dell'1.3.2019.
- 2) Il periodo per la maturazione e l'erogazione degli aumenti periodici di anzianità resta invariato, salvo accordi aziendali.
- 3) I permessi retribuiti, di cui alla disciplina transitoria dell'art. 17, per il personale in forza al 31.12.2016, restano invariati a 30 ore annue fino al 30.6.2019. Dall'1.7.2019 gli stessi sono definiti nei limiti previsti del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali 10.7.2016.
- 4) I tempi e le modalità di erogazione delle mensilità ordinarie e aggiuntive restano invariati, salvo accordi aziendali.

5) Salvo accordi aziendali, in materia di buoni pasto e mensa, al posto dell'attuale regime, sarà applicata la normativa del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali art. 32, lett. H.

6) In materia di agibilità sindacali dall'1.1.2020 si applicherà la disciplina di cui all'art.57 del C.C.N.L. 10.7.2016. In via transitoria per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2019, le aziende applicheranno il regime attualmente adottato. In materia di agibilità nazionale le parti sono impegnate a trovare una soluzione condivisa entro dicembre 2020.

7) L'adesione alla Fondazione Rubes Triva avverrà all'atto del passaggio al C.C.N.L..

8) La disciplina sulle indennità accessorie sarà adeguata all'atto del passaggio; sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia e gli "ad personam" contrattuali e aziendali che rimangono nella retribuzione di fatto di ogni singolo lavoratore.

9) Il riallineamento della soglia dimensionale per l'utilizzo di spazi per la R.S.U. in cantieri oltre i 100 dipendenti (anziché oltre i 200) decorrerà dall'1.7.2019, salvo diversi accordi aziendali.

Disposizioni finali

In fase di prima applicazione del C.C.N.L. dei servizi ambientali, per le materie o articoli contrattuali non trattati dal presente accordo, le parti a livello aziendale/territoriale, così come previsto dalla contrattazione di secondo livello, concorderanno le soluzioni più idonee per organizzare al meglio i servizi.

Resta inteso che, nel periodo di confluenza tra i due C.C.N.L., le aziende dovranno applicare correttamente ed integralmente uno dei C.C.N.L. dell'ambiente oltre al presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che dal processo di armonizzazione non dovranno derivare né vantaggi né danni.

Costituzione delle parti

Il 22.10.2018, in Roma, presso la sede di Legacoop Nazionale

tra:

- Cisambiente - Confidustria;

- Agci Servizi;

- Confcooperative Lavoro e Servizi;

- Legacoop Produzione e Servizi;

e

- F.P. - Cgil;

- F.I.T. - Cisl;

- UilTrasporti;

- Fiadel

si è svolto un incontro per definire le modalità e le tempistiche di applicazione, per le aziende aderenti a Cisambiente, A.G.C.I. Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Legacoop Produzione e Servizi, del C.C.N.L. 10.7.2016, così come aggiornato dall'Accordo di collazione contrattuale del 18.6.2018.

Premessa

Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di prevedere una specifica armonizzazione riguardante alcuni istituti contrattuali economici e normativi. Tale armonizzazione deve intendersi avere il carattere di interpretazione autentica inerente i tempi di adozione del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali 10.7.2016 da parte delle imprese aderenti alle associazioni datoriali del settore privato stipulanti.

Tempi di applicazione del C.C.N.L.

Il C.C.N.L. 10.7.2016, così come aggiornato dall'accordo di collazione contrattuale del 18.6.2018, sarà integralmente adottato dalle aziende aderenti entro l'1.7.2019. Qualora entro tale data dovessero emergere delle singole criticità, anche relative alla confluenza contrattuale, così come previsto dal presente accordo, le stesse verranno portate all'attenzione delle parti stipulanti il presente accordo. Le aziende aderenti a Cisambiente, A.G.C.I. Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi provvederanno a comunicare alla rispettiva Associazione di appartenenza il termine entro il quale si procederà al passaggio del C.C.N.L. e di ciò verranno informate le OO.SS. Nazionali.

Istituti contrattuali oggetto di armonizzazione

- 1) La scadenza per l'applicazione dell'ultima tranche contrattuale viene posticipata alla decorrenza dell'1.3.2019.
 - 2) Il periodo per la maturazione e l'erogazione degli aumenti periodici di anzianità resta invariato, salvo accordi aziendali.
 - 3) I permessi retribuiti, di cui alla disciplina transitoria dell'art. 17, per il personale in forza al 31.12.2016, restano invariati a 30 ore annue fino al 30.6.2019. Dall'1.7.2019 gli stessi sono definiti nei limiti previsti del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali 10.7.2016.
 - 4) I tempi e le modalità di erogazione delle mensilità ordinarie e aggiuntive restano invariati, salvo accordi aziendali.
 - 5) Salvo accordi aziendali, in materia di buoni pasto e mensa, al posto dell'attuale regime, sarà applicata la normativa del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali art. 32, lett. H.
 - 6) In materia di agibilità sindacali dall'1.1.2020 si applicherà la disciplina di cui all'art.57 del C.C.N.L. 10.7.2016. In via transitoria per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2019, le aziende applicheranno il regime attualmente adottato. In materia di agibilità nazionale le parti sono impegnate a trovare una soluzione condivisa entro dicembre 2020.
 - 7) L'adesione alla Fondazione Rubes Triva avverrà all'atto del passaggio al C.C.N.L..
 - 8) La disciplina sulle indennità accessorie sarà adeguata all'atto del passaggio; sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia e gli "ad personam" contrattuali e aziendali che rimangono nella retribuzione di fatto di ogni singolo lavoratore.
 - 9) Il riallineamento della soglia dimensionale per l'utilizzo di spazi per la R.S.U. in cantieri oltre i 100 dipendenti (anziché oltre i 200) decorrerà dall'1.7.2019, salvo diversi accordi aziendali.
-

Disposizioni finali

In fase di prima applicazione del C.C.N.L. dei servizi ambientali, per le materie o articoli contrattuali non trattati dal presente accordo, le parti a livello aziendale/territoriale, così come previsto dalla

contrattazione di secondo livello, concorderanno le soluzioni più idonee per organizzare al meglio i servizi.

Resta inteso che, nel periodo di confluenza tra i due C.C.N.L., le aziende dovranno applicare correttamente ed integralmente uno dei C.C.N.L. dell'ambiente oltre al presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che dal processo di armonizzazione non dovranno derivare né vantaggi né danni.
